

**IL MOVIMENTO CINQUE STELLE, TRA CRISI DEI PARTITI TRADIZIONALI,
PRETESE DI DEMOCRAZIA DIRETTA E OPINIONE PUBBLICA CONCRETATA IN NORME.
SPUNTI DI RIFLESSIONE***

di Leonardo Brunetti **
(28 marzo 2013)

1. Svolgerò, di seguito, alcune riflessioni sull'affermazione elettorale, alle elezioni politiche e regionali del 24-25 febbraio 2013¹, del Movimento cinque stelle, volendo dare una prima forma scritta ad alcune intuizioni, pur nella consapevolezza che gli appunti – per così dire – un poco sparsi che seguono richiedano una più ampia rimediazione.

L'analisi si estenderà, ovviamente, anche al fenomeno ad essa sottostante, che mi pare possa definirsi nuovo nel panorama politico italiano (almeno nel senso che di seguito si preciserà), cercando di inquadrarlo in categorie note – e a volte addirittura remote – del diritto costituzionale, al fine di fornirne una codificata chiave di lettura, utile, si auspica, alla sua comprensione.

2. Vorrei innanzitutto muovere da una premessa che se, da un lato, potrebbe apparire *prima facie* superflua o, all'opposto, meramente pretestuosa, mi pare invece indispensabile al fine di poter concentrare la nostra completa attenzione sull'oggetto precipuo di queste riflessioni.

Pur non ignorando né le conclusioni della dottrina meno recente in merito alla “coessenzialità dei partiti al modo di essere della struttura fondamentale dello Stato”², né le sue acquisizioni più recenti – nonché gli sviluppi della stessa – fondate “invece sull'intuizione che l'incidenza dei partiti sull'assetto costituzionale abbia incrinato il rigore della distinzione fra forma di stato e forma di governo, e l'approfondimento dei rapporti fra il sistema dei partiti ed il funzionamento e la tipologia delle forme di governo” (il riferimento dell'Autore citato è ovviamente al pensiero di Leopoldo Elia, Costantino Mortati e Vezio Crisafulli), muoveremo in questa sede da un assunto parzialmente diverso.

Osserva, infatti, – come è noto – Giuliano Amato che se il “sistema politico [...] include tutti i soggetti che organizzano interessi sociali [e] che ne fanno valere le istanze in tutte le sedi – comprese quelle pubbliche – dalle quali possono ottenere appagamento”, la “forma di governo si ferma [invece] ai supremi organi e alle supreme attribuzioni dello Stato, e del sistema politico ingloba soltanto il precipitato che ne deriva in ordine alla formazione di questi organi e all'esercizio di quelle attribuzioni”³. In tal senso, è allora “chiaro che le due nozioni, [...] non possono essere sovrapposte, [ma] sono tuttavia correlate”⁴.

Osservazione sulla quale mi pare concordi, del resto – pur all'esito di un complesso percorso di studio e con una posizione assai articolata sul punto – anche Elia,

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Per la cui attenta analisi dei risultati si rinvia agli interventi di B. CARAVITA, S. CECCANTI, A. FERRARA, T. E. FROSINI, M. LIBERTINI, O. MASSARI, I. NICOTRA, P. RIDOLA e S. STAIANO, in *Federalismi.it*, 5, 2013.

² P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 66-127, in particolare, p. 72, nota 43.

³ G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 22: il volume riproduce, come noto, il capitolo, dal medesimo titolo, del testo di G. AMATO-A. BARBERA, *Manuale di diritto pubblico*, il Mulino, Bologna, 5^a ed., 1997.

⁴ *Ibidem*. Sul concetto di “sistema politico”, cfr. il classico M. DUVERGER, *Institutions politiques et droit constitutionnel. I. Les grands systèmes politiques* (1955), trad. it. *I sistemi politici*, Laterza, Roma-Bari, 1978, in particolare, il capitolo II, *Gli elementi del modello democratico*, pp. 63 e ss.

il quale, riflettendo sul *sistema dei partiti come elemento condizionante della forma di governo*, conviene quantomeno che “dagli scritti di Mortati [...] emerge una autorevole conferma di una distinzione di Amato tra elementi costitutivi ed elementi condizionanti della forma di governo”⁵.

Una tale premessa mi pare, allora, indispensabile per poter prescindere, in questa sede, dall'approfondimento – altrimenti necessario – del complesso rapporto tra la Costituzione formale, la Costituzione in senso materiale e il sistema politico⁶, che mi pare esulare, non solo dai limiti connessi alla natura del presente scritto, ma anche dall'obiettivo dell'indagine stessa.

In altre parole, pur concordando – almeno in parte – con chi ha affermato che “ciò che muta a seguito delle elezioni del 2013 non sia tanto il sistema dei partiti, quanto il sistema di rappresentanza e quello di selezione dei rappresentanti”⁷, data la nostra premessa, quand'anche si dimostrasse che il fenomeno del Movimento cinque stelle rappresenti un *quid novi* capace non solo di innovare, ma addirittura di mutare il sistema politico italiano, ogni riferimento al concetto di forma di governo (*recte*: ogni considerazione sull'impatto di esso sulla forma di governo), se non inteso come rivolto agli elementi condizionanti – e non costitutivi – la forma di governo stessa (in breve, al sistema politico o a quello partitico) risulterebbe *ex se* improprio.

3. Dato per acquisito questo primo risultato, mi sembra opportuno sgombrare il campo anche da ogni suggestione che potrebbe derivare dai riferimenti, che ritengo del tutto impropri in relazione al fenomeno del Movimento cinque stelle, al concetto di “democrazia diretta”, a volte utilizzati dai suoi stessi protagonisti⁸.

Una cosa è, infatti, la *democrazia partecipata*, intesa come “democrazia nella quale i cittadini partecipino in modi e forme diverse a partire dal basso alla determinazione della politica locale e nazionale”⁹ di cui scrive Gianfranco Pasquino, ovvero la *democrazia partecipatoria* di cui scrive Giovanni Sartori¹⁰ – espressioni che, nonostante l'assonanza, riterrei entrambe assai più prossime a quella di *democrazia deliberativa*¹¹, piuttosto che di

⁵ L. ELIA, *Costituzione, partiti, istituzioni*, il Mulino, Bologna, p. 385. Ma cfr. anche la fondamentale voce *Id., Governo (forme di)*, in *Enc. Dir.*, Giuffrè, Milano, 1970, ove l'Autore, una volta evidenziata il rapporto tra l'assetto dei partiti e le forme di governo nello Stato democratico, distingue i sottotipi della forma di governo parlamentare classificandoli appunto in base alle caratteristiche del sistema politico e, in estrema sintesi, al numero o alla frammentarietà dei partiti politici, in forme parlamentari a bipartitismo rigido, multipartitismo temperato e multipartitismo estremo.

⁶ Per il quale si rinvia a A. BARBERA, *Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica*, introduzione al volume *Una e indivisibile*, Giuffrè, Milano, 2007, riedizione della voce *Costituzione* di Costantino Mortati, reperibile anche on-line, in *Forum dei Quaderni Costituzionali*; nonché ovviamente ai classici studi di C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano, 1940 e *Id., Concetto e funzione dei partiti politici*, Quaderni di ricerca, 1949.

⁷ Così A. FERRARA, nel rispondere alla domanda “Come si è modificato il sistema dei partiti con le elezioni del 2013?”, in *Federalismi.it*, 5, 2013.

⁸ Cfr., ad esempio, il recente D. FO-G. CASALEGGIO-B. GRILLO, *Il grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull'Italia e il movimento 5 stelle*, Chiarelettere, Milano, 2013, in particolare, il paragrafo dal titolo *La democrazia diretta*, pp. 79 e ss., e ancora il paragrafo, del settimo capitolo, dal titolo *Un mondo senza intermediazione e e miliardi di idee e padroni*, pp. 128-132.

⁹ Cfr., G. PASQUINO, *La classe politica*, il Mulino, Bologna, 1999, in particolare, p. 105, ove l'Autore sostiene che “è partecipata quella democrazia nella quale i cittadini partecipino in modi e forme diverse a partire dal basso alla determinazione della politica locale e nazionale”.

¹⁰ G. SARTORI, *Democrazia. Cosa è*, Rizzoli, Milano, nuova edizione aggiornata, 2007, pp. 78 e ss.

¹¹ Sulla quale, cfr. G. BOSETTI-S. MAFFETTONI, *Democrazia deliberativa: cosa è*, Luiss University Press, Roma, 2004; nonché R. BIFULCO, *La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia rappresentativa*, in R. CERRETO (a cura di), *La democrazia italiana: forme, limiti, garanzie*, Solaris, Roma, 2010, pp. 21-36; ma cfr. anche C.S. NINO, *The Constitution fo Deliberative Democracy* (1996), trad. di R.P. Saba, *La constitución de la democracia deliberativa*, Gedisa, Barcelona, 1997.

*democrazia partecipativa*¹², almeno per come intese da Raffaele Bifulco¹³ – altro è invece, notoriamente, la *democrazia diretta*¹⁴, sui cui consolidati istituti (referendum, iniziativa legislativa popolare, petizione, assemblea popolare e revoca degli eletti)¹⁵ non mi soffermo in questa sede¹⁶.

Vero è che una tale – e, nel nostro caso, fuorviante – suggestione potrebbe essere ricondotta, se non addirittura suggerita dalle celeberrime considerazioni di James Madison nel *Federalist* n. 10, nel quale – come ci ricorda Norberto Bobbio – Madison intende “per democrazia [...] la democrazia diretta. Per repubblica invece [...] il governo rappresentativo”: ciò che, in breve, intendiamo noi oggi per democrazia *tout court*¹⁷. Ma lo stesso Bobbio rileva altrove – in particolare, ne *Il futuro della democrazia* – che “[i]l primo equivoco dal quale dobbiamo liberarci è che 'democrazia rappresentativa' significhi la stessa cosa che 'stato parlamentare'”¹⁸.

Se per democrazia rappresentativa si intende, infatti, un regime incentrato sull'istituto della rappresentanza politica, nel quale le deliberazioni che riguardano l'intera collettività sono prese da persone da essa elette e non direttamente dalla collettività stessa, per stato parlamentare deve intendersi, invece, un'applicazione particolare di essa, potendo esistere sia stati rappresentativi non parlamentari, come ad esempio le forme di governo presidenziali, ma anche stati parlamentari non democratici, in cui sia negato, ad esempio, il suffragio universale¹⁹. In tal senso, si è già, in precedenza, considerato – cfr. il paragrafo 1 – come, all'interno della forma parlamentare, il sistema dei partiti possa ritenersi soltanto un elemento condizionante, ma non costitutivo della forma di governo.

In breve, mi pare quindi dimostrata l'inappropriatezza del riferimento al concetto di democrazia diretta, in relazione al fenomeno del Movimento cinque stelle, almeno dal momento in cui il Movimento ha inteso prendere parte alla competizione elettorale, proponendo dei propri candidati alla rappresentanza nelle istituzioni elettive, e ciò a prescindere dalla forma – partitica o meno – assunta dal Movimento stesso²⁰.

¹² Sulla quale, cfr. il contributo imprescindibile di U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia?*, in Id., (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press, Firenze, 2010.

¹³ R. BIFULCO, *La teoria della democrazia deliberativa e la realtà della democrazia rappresentativa*, cit.; nonché Id., *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, Relazione al Convegno “La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive”, Firenze 2-3 aprile 2009, in www.astrid-online.it, concordando con l'Autore che gli istituti di democrazia partecipativa tendono a rendere operativo, in varie forme e modi, il modello di democrazia deliberativa. Sui presupposti teorici di quest'ultima, mi permetto di rinviare al mio L. BRUNETTI, *Carlos Santiago Nino e la democrazia deliberativa*, in *Quaderni Costituzionali*, 3, 2006, pp. 593-607.

¹⁴ Lo stesso Pasquino osserva, infatti, che “[c]hi utilizza l'espressione democrazia diretta [...] non la può confondere [...] con la *democrazia partecipata*”, in Id., *La classe politica*, cit., p. 102.

¹⁵ Cfr. G. MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, *Diritto pubblico comparato*, Giappichelli, Torino, 2012, 4^a ed.

¹⁶ Mi pare, invece, il caso di ricordare quanto scriveva Norberto Bobbio, ancora nel 1975, e cioè che “se la democrazia, come ho avuto occasione più volte di dire, è difficile, [...] la democrazia diretta è ancora più difficile”, N. BOBBIO, *Quali alternative alla democrazia rappresentativa?*, in *Mondo operaio*, 10, 1975, pp. 40-48, ora in *Etica e politica*, cit., pp. 1276-1302, in particolare, p. 1280.

¹⁷ Così, in riferimento appunto al pensiero di Madison espresso nel *Federalista*, Id., *Democrazia /dittatura*, in *Enc. Einaudi*, Einaudi, Torino, 1978, ripubblicato col titolo *Democrazia e dittatura*, senza sostanziali modifiche, in Id., *Stato, governo, società*, Einaudi, Torino, 1985, ora in Id., *Etica e politica. Scritti di impegno civile*, A. Mondadori, Milano, 2009, pp. 1129-1167, in particolare, p. 1148.

¹⁸ Id., *Il futuro della democrazia* (1984), Einaudi, Torino, 3^a ed., 1995, p. 36. Sul governo rappresentativo, cfr. anche B. MANIN, *The Principles of Representative Government* (1997), trad. it. *Principi del governo rappresentativo*, il Mulino, Bologna, 2010.

¹⁹ *Ivi*, pp. 36-37.

²⁰ Ritengono, ad esempio, che “si [sarebbe] già consumato da tempo il passaggio da movimento a partito” P. CORBETTA-E. GUALMINI, *Il partito di Grillo*, il Mulino, Bologna, 2013, in particolare, p. 8. Se anche il Movimento cinque stelle rifiuta, infatti, di definirsi un “partito”, negando in radice la stessa forma

Ciò esclude, altresì, che la critica di cui il Movimento sembra farsi carico sia indirizzata nei confronti dell'*istituto* della rappresentanza, in sé considerato. Essa mi pare bensì orientata – se penso ad alcuni punti del programma del Movimento, quale il limite di due mandati per i parlamentari – verso una sua declinazione, o se si vuole interpretazione della stessa democrazia rappresentativa, che veda nell'intermediazione partitica un elemento monopolistico o quasi-monopolistico all'interno del sistema politico e in cui i partiti siano, conseguentemente, concepiti come “gli esclusivi canali della funzione di aggregazione ed integrazione della domanda politica”²¹.

D'altro canto, è però ugualmente vero che altri specifici punti del medesimo programma – quali l'abolizione di qualunque quorum per il referendum abrogativo o l'introduzione del referendum propositivo – sono incontestabilmente rivolti ad un potenziamento degli istituti di democrazia diretta.

4. Ciò premesso, è noto che i sistemi partitici tendono sostanzialmente a riflettere l'evoluzione storica di alcuni conflitti o fratture sociali (*cleavages*)²². Nelle moderne democrazie rappresentative, in particolare, i partiti politici, intesi come associazioni specializzate nell'aggregazione delle domande in cui si esprimono i bisogni provenienti dai diversi gruppi sociali, quali attori rilevanti nella processo di formulazione delle domande stesse²³, “svolgono una funzione che è stata definita di ‘gatekeeping’: essi sono come portieri che filtrano l'ingresso nel palazzo”²⁴.

Credo si possa affermare che quando questa funzione dei partiti entra in crisi, le domande che esprimono bisogni reali e ineludibili si concretizzano e prendono forma nei movimenti sociali²⁵. Movimenti il cui destino – come riterrei dimostrino, in Italia, gli studi di Francesco Alberoni – è fatalmente quello di istituzionalizzarsi o scomparire²⁶. Nonostante il

associativa che del partito è tipica, ma dichiarandosi, invece, una “non associazione” la cui “sede” coinciderebbe con l'indirizzo web del proprio fondatore, e per l'adesione alla quale non sarebbero previste formalità diverse dalla registrazione ad un normale sito internet, non mi pare che, in ogni caso, ciò sia idoneo a negare la natura (partitica, né tanto meno) associativa del Movimento. Secondo la dottrina civilistica che maggior interesse ha dimostrato per il fenomeno dei partiti, la natura dell'associazione – quindi del partito, in quanto associazione – sarebbe, infatti, duplice: da un lato, essa andrebbe riguardata come una formazione sociale o, se si preferisce, un'istituzione; dall'altro, essa sarebbe però anche un contratto che vincola tra loro gli associati: cfr. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile e commerciale*, Cedam, Padova, 2004, ma anche, ID., *Il diritto privato fra codice e Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 1988; nonché ID., *Pubblico e privato nella teoria giuridica del partito politico*, in *Soc. Dir.*, 1, 1987, pp. 7-16. Da quest'ultimo punto di vista, non mi pare che il Movimento cinque stelle possa essere ridotto al contratto di utenza del servizio gratuito offerto dal sito del movimento, sussistendo invece i tutti requisiti per poter parlare di un ente associativo di fatto.

²¹ P. RIDOLA, *Partiti politici*, cit., in particolare, p. 93. In una prospettiva più prettamente politologica, sul concetto di “democrazia di partito”, cfr. R.S. KATZ-P. MAIR, *Cambiamenti nei modelli organizzativi e democrazia di partito. La nascita del cartel party*, in L. BARDI (a cura di), *Partiti e sistema di partito*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 33-58, in particolare, p. 34, ove gli Autori affermano di ritenere che si sia verificata, negli ultimi anni, una “tendenza verso una simbiosi ancora più stretta fra partiti e Stato”.

²² D. DELLA PORTA, *I partiti politici*, cit., in particolare, p. 41.

²³ *Ivi*, in particolare, pp. 10 e 15-17.

²⁴ *Ivi*, in particolare, p. 15.

²⁵ Cfr., in riferimento in particolare ai movimenti nati nel '68, C. RAVAIOLI, *Partiti e movimenti dopo il '68*, in G. GOZZINI (a cura di), *I partiti e lo Stato*, De Donato, Bari, 1982, la quale ritiene, ad esempio, che “dalla crisi apertasi sullo scorcio degli anni Sessanta [...] i partiti appaiono via via meno adempienti nel loro ruolo istituzionale di interpreti e mediatori della domanda sociale”; ma anche, in riferimento al movimento operaio e sindacale, e alla sua funzione di sostegno alla stessa democrazia, G. BRANCA, *Stato e partiti*, *ivi*, pp. 11-22.

²⁶ Scrive, infatti, Francesco Alberoni che “Ogni gruppo allo stato nascente ha davanti quattro possibilità: o si dissolve in una fiammata illusoria, o viene represso nel sangue, oppure si estingue o si istituzionalizza [...] L'istituzionalizzazione corrisponde [...] alla traduzione di quella esplorazione in strutture di relazioni [...] che ripropongono su un altro livello la vita quotidiana *producendo nuovi e alternativi sentieri*”.

significativo risultato elettorale alle elezioni politiche del febbraio 2013, non mi pare, ad oggi, affatto scontato che il destino del Movimento cinque stelle (apparentemente incamminato verso l'istituzionalizzazione), sia il primo e non il secondo.

Il Movimento cinque stelle è appunto espressione di una critica radicale nei confronti di un sistema politico in cui i cittadini sembrano in larga parte ritenere che “i partiti tend[ano] a concentrare i loro sforzi sulla sopravvivenza e l'espansione della [propria] organizzazione, e quindi sulla conquista di voti”²⁷ piuttosto che nell'attività, che dovrebbe loro competere, di interpretare e raccogliere – come si è detto – le domande in cui si esprimono i bisogni degli attori sociali rilevanti.

Essa finisce poi, fatalmente per indirizzarsi, in modo del tutto generico, verso l'intera classe politica, le cui caratteristiche principali – comuni a tutte le democrazie contemporanee²⁸ – sono quelle della “*provenienza partitica* e [del]la *collocazione istituzionale*”²⁹: in altri termini, verso un'intera classe politica professionale, partitico-parlamentare, in cui “uomini e [...] donne sono pervenuti a far parte della classe politica [seguendo] una carriera di partito, nel partito e attraverso il partito”³⁰.

Si legge, infatti, nel programma – on-line – del Movimento che “Il Parlamento non rappresenta più i cittadini che non possono scegliere il candidato, ma solo il simbolo del partito. La Costituzione non è applicata. I partiti si sono sostituiti alla volontà popolare e sottratti al suo controllo e giudizio”.

Al di là della corrispondenza o meno di tali affermazioni alla realtà, è interessante notare che il Movimento concepisce il proprio ruolo come rivolto all'attuazione della Costituzione (e della volontà popolare), nonché al controllo sui partiti politici.

5. Ora, seppure il Movimento cinque stelle intercetti e coaguli intorno a sé un attualissimo sentimento di distanza dei cittadini dai partiti politici tradizionali, il fenomeno sottostante mi pare possa essere descritto nei termini, ancor oggi validi – ma che certo scontano l'utilizzo di una terminologia in parte datata – in cui Francesco Ruffini spiegava il ruolo di garanzia dell'opinione pubblica nello Stato rappresentativo.

Ciò salvo l'ovvia quanto necessaria puntualizzazione che è soltanto oggi, attraverso lo strumento del web, che aprendosi le prime serie prospettive di una *democrazia elettronica*³¹, la quale “da una parte, permett[e] nuove forme dell'agire organizzato dei cittadini; e, dall'altra, individu[a] nuovi luoghi, modi e procedure per una presenza dei cittadini, organizzati e non, nei circuiti politico-istituzionali”³², che si è concretamente realizzata la possibilità, per (un'opinione pubblica qualificata de) gli elettori, di selezionare i propri candidati alla rappresentanza negli organi elettivi superando la mediazione e la struttura partitica, e trasformando – come si dirà – l'opinione pubblica in rappresentanza politica. Quanto questo fenomeno sia illusorio, è presto per dire³³. Ma

normativi” (mio il corsivo), in F. ALBERONI, *Movimento e istituzione*, il Mulino, 1977, p. 177; ma cfr. anche Id., *Statu nascenti*, il Mulino, bologna, 1968.

²⁷ D. DELLA PORTA, *op. cit.*, in particolare, p. 75.

²⁸ G. PASQUINO, *La classe politica*, cit., pp. 20 e ss.; ma cfr. anche A. LIJPHART, *Le democrazie contemporanee*, il Mulino, Bologna, 2001, in particolare, il paragrafo IV, dal titolo *Sistemi di partiti. Modelli bipartitici e multipartitici*.

²⁹ G. PASQUINO, *op. cit.* in particolare, p. 20; in corsivo nel testo.

³⁰ *Ivi*, p. 21.

³¹ W. LUSOLI, *Forme di democrazia elettronica*, in G. PASQUINO (a cura di), *Strumenti della democrazia*, il Mulino, Bologna, 2007, pp. 101-121.

³² Così S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Roma-Bari, 1997, in particolare, p. 71.

³³ Come ricorda, infatti, W. LUSOLI, *Forme di democrazia elettronica*, cit., “L'idea che i nuovi strumenti della comunicazione implicino una rottura con il passato e aprano una breccia per il passaggio da progresso è ben radicata [ma] [s]imili profezie sono state formulate riguardo a radio, telefono, macchine fax e

procediamo con ordine.

Scrivendo Francesco Ruffini³⁴, nel 1926, essere “insegnamento ormai pacifico” che le “Guarentigie politiche [dei diritti di libertà: ndr.] fossero essenzialmente due: una normale, e cioè il *Controllo della pubblica opinione*, e l'altra eccezionale, e cioè il cosiddetto *Diritto di resistenza*”³⁵. Lo stesso Ruffini proseguiva osservando, già allora, che quest'ultimo aveva oramai fatto il suo tempo, non potendo più trovare giustificazione né giuridica né politico-sociale in uno Stato di diritto. Ma nella misura in cui – osservava Ruffini – nello Stato di diritto scema, sino a scomparire, il valore di tale eccezionale garanzia politica delle libertà, “di altrettanto invece sale il valore di quell'altra guarentigia ch'è costituita dal *Controllo della pubblica opinione*”³⁶. Espunta dall'ordinamento ogni forma di diritto di resistenza, il controllo della pubblica opinione diviene allora massimamente necessario.

Del resto, anche Costantino Mortati, nelle sue *Istituzioni di diritto pubblico*, classifica il diritto di resistenza tra le “garanzie non giurisdizionali della legalità dell'azione dello stato di fronte al cittadino”³⁷. Ed è interessante notare che entrambe le garanzie – controllo da parte dell'opinione pubblica e diritto di resistenza – sono accomunate in quest'unica categoria (le garanzie non giurisdizionali).

Tornando al pensiero di Ruffini, ancor più interessante della precedente, mi pare, però, l'osservazione che “[a] ben guardare, il diritto non è, nella sua natura e nel suo contenuto, se non un'opinione pubblica qualificata, specificata e *concretata in norme*”³⁸. Trovo in questa affermazione un'osservazione centrale per comprendere quale recupero di un rapporto, per così dire, immediato – cioè, appunto, non mediato dai partiti – tra l'opinione pubblica e la rappresentanza politica il Movimento cinque stelle stia tentando di attuare.

In altri termini, se da un lato l'opinione pubblica³⁹ rappresenta normalmente un'istanza di controllo diffuso sui pubblici poteri – e aggiungerei, sul sistema politico – dall'altro essa tende o aspira costantemente a concretizzarsi in norme giuridiche, cioè, in breve, a divenire legge⁴⁰.

fotocopiatrici”, *ivi*, p. 101,

³⁴ Mi piace ricordare che, come ci rammenta Norberto Bobbio, lo stesso Benedetto Croce chiamò Francesco Ruffini un “maestro”: cfr. N. BOBBIO, *L'ombra di Francesco Ruffini*, in *Nuova Antologia*, a. CXXI, vol. 555, fasc. 2157, gennaio-marzo, 1986, pp. 36-49, ora in *Id.*, *Etica e politica*, cit., pp. 158-176.

³⁵ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, consultato nella ristampa anastatica della seconda edizione del 1946, con l'introduzione di Pietro Calamandrei, dal titolo *L'avvenire dei diritti di libertà*, edita da La Nuova Italia, Firenze, 1975, in particolare, p. 56: il corsivo è nel testo.

³⁶ *Ivi*, p. 58.

³⁷ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo II, Cedam, Padova, consultato nella nona edizione rielaborata ed aggiornata 1976, in particolare, pp. 1245 e ss. Come noto, del resto, nel progetto stesso di Costituzione repubblicana, un articolo, successivamente accantonato dall'Assemblea Costituente, prevedeva che “la resistenza all'oppressione [fosse] diritto e dovere del cittadino” quando i pubblici poteri avessero violato le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione. Esistono, peraltro, ancora oggi costituzioni democratiche che prevedono il diritto di resistenza, come ad esempio la Legge Fondamentale tedesca. Notava, comunque, l'illustre Autore che, perché si possa effettivamente inquadrare il fenomeno nella categoria del diritto di resistenza, “[s]i deve trattare [...] di movimenti che emanino dalle forze politiche agenti a sostegno della costituzione materiale [soltanto in tali casi, infatti] [i]l popolo, insorgendo, assume una figura che si potrebbe assimilare a quella della *negotiorum gestio*. All'infuori di questa ipotesi, il movimento popolare contro i poteri costituiti assume il diverso carattere di “rivoluzione”, *ivi*, p. 1246.

³⁸ F. RUFFINI, *op. cit.*, p. 59: mio il corsivo.

³⁹ La bibliografia sul concetto di opinione pubblica è sterminata: cfr., per tutti, V. PRICE, *L'opinione pubblica*, il Mulino, Bologna, 2004.

⁴⁰ Osserva ancora Francesco Ruffini che “Se i termini della secolare antitesi erano *libertà e autorità*, [con lo Stato di diritto] essi risultano oramai risolti ed assorbiti da un terzo termine, quello di *legalità* [...] E come lo Stato non potrebbe violare il diritto del cittadino senza negare se stesso [...] così il cittadino non

Nel contesto dei moderni Stati costituzionali di diritto, la competizione per il potere (*recte*: per dettare le linee di indirizzo politico dell'intero Stato-comunità) è, infatti, una competizione elettorale normalmente affidata ai partiti, la “natura della [cui] azione [...] è essenzialmente diretta alla conquista del potere”⁴¹. Essa avviene, e deve avvenire, con quel “metodo democratico” che l'art. 49 Cost. menziona, appunto, in riferimento ai partiti politici. Mi pare, però, innegabile che – come osserva ancora Bobbio – “[i] partiti hanno un piede nella società e un piede nelle istituzioni”⁴² sicché è il concetto di “società politica [quello] destinato a [meglio] comprendere appunto il fenomeno dei partiti che di fatto non appartengono interamente né alla società civile né allo Stato”⁴³.

Ecco allora che, in particolari momenti, quando lo iato tra la società civile e la società politica, ovvero tra l'opinione pubblica (dei cittadini-elettori) e i partiti politici diviene incolmabile, la competizione elettorale – che è, in estrema sintesi e con molta semplificazione, il luogo ove si svolge la lotta democratica per il legittimo accesso al potere, che è, al tempo stesso, anche lotta per l'affermazione della propria concezione di cosa debba tradursi in norma di legge – può recuperare una dimensione che, almeno in via normale, non le è propria. Essa si riavvicina, cioè, a quella forma di controllo, che Ruffini definisce eccezionale, che in uno Stato costituzionale di diritto non verrà certamente più espressa nella forma paleo-democratica del diritto di resistenza, ma che nemmeno è inquadrabile nel mero movimentismo – il quale mi pare trovi copertura più nell'art. 17 che negli artt. 18 e 49 Cost. – bensì dell'esercizio della sovranità popolare, per il tramite della rappresentanza, ma senza la mediazione dei partiti. L'opinione pubblica vuole trasformarsi *immediatamente* in diritto.

Anche in tale prospettiva, mi pare forse opportuna una rimediazione dell'art. 49 Cost., al fine di verificare – magari in una lettura congiunta con l'art. 2 – se esso non giustifichi, in ipotesi, il riconoscimento di un ruolo, oggi generalmente escluso⁴⁴, dei movimenti, accanto ai partiti, nel concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. Ciò che, peraltro, la L. 6 luglio 2012, n. 96 (*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché per garantire la trasparenza e i controlli dei medesimi*) sembrerebbe sottintendere, nel riconoscere il diritto al rimborso elettorale “ai partiti o ai movimenti”, aventi diritto ai sensi dell'art. 2, co. 1, della medesima legge.

6. In conclusione – una conclusione che per le ragioni sopra espresse deve, però, ritenersi sia parziale che provvisoria –, l'elemento di novità nell'affermazione del Movimento cinque stelle mi pare, insomma, questo: siamo di fronte a un esercizio della sovranità che (più o meno implicitamente) richiamandosi a norme “altrettanto fondanti”⁴⁵ dell'art. 49 Cost. – artt. 1, 2, 18 e 67 – pretende di essere, allo stesso tempo, *immediato* – in quanto non mediato dai partiti – ma anche *indiretto* – poiché esercitato tramite la rappresentanza. In altri termini, usando l'espressione già di Ruffini, un'opinione pubblica la cui aspirazione è quella di “concretarsi in norme” di legge (o amministrare la cosa pubblica, se si pensa, in particolare, all'elezione diretta dei sindaci).

potrebbe resistere allo Stato senza del pari negare se stesso”, *op. cit.*, p. 58.

⁴¹ A. OPPO, *Partiti politici*, in *Dizionario di politica*, 1983, Torino, pp. 768 e ss., consultato nell'edizione TEA, 1990.

⁴² N. BOBBIO, *Società civile*, in *Enc. Einaudi*, cit., ripubblicato, senza sostanziali modifiche, in *Id.*, *Stato, governo, società*, cit., pp. 23-42, in particolare, p. 26.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Sul fatto che l'art. 49 Cost. non riconosca ai movimenti nessun diritto di concorrere alla determinazione della politica nazionale, cfr. S. MERLINI, *I partiti politici e il metodo democratico*, in *astrid-online.it*, in particolare, il paragrafo 6, lett. d).

⁴⁵ *Ivi*, paragrafo 5.

Il motto dei *grillini*, come vengono spesso ironicamente definiti i membri del Movimento cinque stelle, non è quindi – mi si perdoni la facezie – quello stesso di Robespierre “il popolo è buono, i delegati sono corruttibili”, poiché la domanda di fondo che da essi proviene, pur sposandosi con elementi di implementazione degli istituti di democrazia diretta, mi pare piuttosto concernere il ruolo di mediazione dei partiti nella scelta dei rappresentanti, nonché il ricambio della classe dirigente, e non (l'istituto de) la rappresentanza in se stessa.

** Ricercatore a t.d. di Diritto Pubblico nell'Università Cattolica di Milano.